

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

L'anno **2024** il giorno **7** del mese di **Maggio** alle ore **13,30** nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa si è riunito il detto Consiglio a seguito di avviso trasmesso ritualmente ai Consiglieri.

Sono presenti i Signori:

Avv. Antonio	RANDAZZO	PRESIDENTE
Avv. Sofia	AMODDIO	CONSIGLIERE
Avv. Salvatore	BELFIORE	CONSIGLIERE
Avv. Maurizio	DE BENEDICTIS	CONSIGLIERE
Avv. Alessandra	FORMISANO	VICE PRESIDENTE
Avv. Domenico	LAFACE	CONSIGLIERE TESORIERE
Avv. Matilde	LIPARI	CONSIGLIERE
Avv. Elisa	MICCICHE'	CONSIGLIERE
Avv. Adriana	QUATTROPANI	CONSIGLIERE
Avv. Paolo	SIGNORELLO	CONSIGLIERE
Avv. Sebastiano	MALLIA	CONSIGLIERE SEGRETARIO

Si dà atto che la seduta, fissata per le ore 13,30, ha inizio alle ore 13.41.

Si dà atto che la presente seduta si svolge in presenza, e che i Consiglieri sopra indicati sono presenti fisicamente all'interno dei locali di cui alla sala riunioni del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e mediante utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Si dà atto dell'assenza, previamente comunicata, dei Consiglieri Avv.ti Dinaro, Brunetto e Finocchiaro i quali hanno rappresentato la propria impossibilità a presenziare alla odierna seduta per concomitanti impegni professionali.

Si dà atto che il Consigliere Avv. Di Giovanni ha comunicato il proprio arrivo in ritardo rispetto all'orario di inizio della seduta.

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande degli interessati e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

d e l i b e r a

di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine i seguenti Dottori:

-omissis-

DISPONIBILITA' ASSUMERE INCARICO DI "TUTOR"

Il Consiglio,

ritenuto che l'Avv. **-omissis-**

ha manifestato, con email pervenuta il 2.5.2024, la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di "*Tutor*" per la formazione dei praticanti avvocati del Foro di Siracusa

d e l i b e r a

di inserire l'Avv. **-omissis-**

nell'Elenco dei "*Tutor*".

SOSTITUZIONE "TUTOR" AVV. -omissis-

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Dimissione "Tutor" – Avv. -omissis-*" il Consiglio,

letta la comunicazione pervenuta il 2.5.2024 dall'Avv. **-omissis-**;

preso atto delle circostanze rappresentate in seno alla stessa;

ritenuto di aderire alla richiesta del Collega, in considerazione delle difficoltà oggettive che impediscono allo stesso di poter adempiere agli incombenzi connessi al proprio ruolo di "*Tutor*" per la pratica forense;

d e l i b e r a

di accogliere la richiesta dell'Avv. **-omissis-** di esonero dal proprio ruolo di "*Tutor*" per lo svolgimento della pratica forense, e di assegnare la praticante Dott.ssa **-omissis-** per la quale lo stesso era stato nominato quale "*Tutor*" all'Avv. **-omissis-**

NOMINA "TUTOR" PRATICANTI

In relazione alle delibere adottate il 6.4.2000 e il 13.2.2001:

-omissis-

AUTORIZZAZIONE PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessata

d e l i b e r a

ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/2012 e dal Decreto del Ministero della Giustizia 17.3.2016 n. 70, G.U. 19.5.2016, in vigore dal 3 giugno 2016 di autorizzare a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, dinanzi ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Catania (in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore) la Dott.ssa **-omissis-**, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine dal 12.9.2023, fissando la scadenza dell'autorizzazione alla data del 7.5.2029.

Si comunichi alla stessa che *“Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è condizione essenziale assumere dinanzi al Consiglio dell’Ordine, in pubblica seduta, l’impegno solenne di osservare i doveri professionali (art. 8 L. 31.12.2012, n.247) e ricordando che, il mancato adempimento di tale obbligo, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, comporta la cancellazione dall’Albo (art. 17 punto 9 lett. b) e punto 10 lett. c) L. 31.12.2012, n.247).*

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dell’interessata e le dichiarazioni rese così come stabilito dall’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

d e l i b e r a

di iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. **-omissis-**, comunicando alla stessa che *“Per poter esercitare la professione l’avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell’Ordine, in pubblica seduta, l’impegno solenne di osservare i doveri professionali (art. 8 L. 31.12.2012 n.247) e ricordando che, il mancato adempimento di tale obbligo, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, comporta la cancellazione dall’Albo (art. 17 punto 9 lett. b) L. 31.12.2012 n.247).* Dispone che copia conforme integrale della presente delibera sia notificata all’interessato a mezzo p.e.c. od a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di giorni quindici dalla data odierna, ai sensi dell’art. 17 comma 7 L. 247/2012.

CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI A DOMANDA

Il Consiglio,

vista la domanda dell’Avv. **-omissis-** tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

d e l i b e r a

la cancellazione dell’Avv. **-omissis-** dall’Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all’interessata, ai sensi dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

CANCELLAZ. ALBO AVV.-A DOMANDA-CON RETROD.

Il Consiglio,

vista l'istanza dell'Avv. **-omissis-** pervenuta il 18.4.2024 tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine a decorrere dal 18.4.2024;

d e l i b e r a

la richiesta cancellazione con decorrenza dal **18.4.2024**.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

CANCELLAZIONE SCADENZA PATROCINIO

Il Consiglio,

visto il fascicolo personale della Dott.ssa **-omissis-**, iscritta al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 6.12.2016;

rilevato che in data 6.12.2022 è da intendersi scaduta, in capo alla stessa, l'abilitazione al patrocinio avanti i Tribunali e i Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Catania, concessa alla detta Praticante con delibera emessa da codesto Ordine in data 22.5.2018;

rilevato che, nel caso di specie, dovrà trovare applicazione *ratio temporis* la normativa di cui al R.D.L. 1578/1933, essendo il tirocinio della Dott.ssa **-omissis-** in corso alla data di entrata in vigore della riforma di cui alla L. 247/2012 ed al regolamento ministeriale recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41 comma 13 L. 247/2012, pubblicato in G.U. in data 16.5.2016;

rilevato che, a mente del disposto di cui all'art. 8 comma 2 del R.D.L. 1578/1933, è individuato un limite temporale di permanenza nell'albo (pari a 6 anni) per la fattispecie di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati, il cui decorso determina immediatamente per il C.O.A. competente il dovere di procedere con rigore alla cancellazione del praticante dall'elenco degli abilitati al patrocinio (cfr. sentenza C.N.F. n. 7/2007; parere C.N.F. n. 66/2017), ferma restando, trovando applicazione nel caso di specie la disciplina previgente, la permanenza dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati semplici (cfr., Cass. SS.UU., sentenza n. 17761/2008; conforme, C.N.F., sentenza n. 107/2017);

rilevato, in particolare, che il periodo temporale definito di ammissione al patrocinio è previsto in sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel Registro dei Praticanti, a prescindere dal momento nel quale l'interessato si attivi per chiederla effettivamente (cfr., sul punto, *ex multis*, Sentenze C.N.F. n. 3/1997 e

n. 106/1997; Circolare C.N.F. n. 5-C/2007 del 22 gennaio 2007; Parere C.N.F. n. 9/2008);

considerato che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio in capo alla Dott.ssa **-omissis-** è decorsa in data 6.12.2022;

ritenuto non doversi procedere, non vertendo il caso di specie nella rilevata ipotesi di mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione previsti dall'art. 17 comma 4 L. 247/2012, agli adempimenti di cui all'art. 17 comma 12 L. 247/2012 (cfr. sentenza C.N.F. n. 107/2017);

visti l'art. 4 comma 4 D.M. 70/2016 e l'art. 10 D.M. 178/2016;

d e l i b e r a

la cancellazione della Dott.ssa **-omissis-** dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio, pur conservando la iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati invitandola a produrre alla fine di ogni semestre certificazione rilasciata dal titolare dello studio presso il quale la pratica continua attestante la frequenza dello studio stesso, la durata di essa e l'attività svolta.

Si comunichi alla stessa che la conservazione dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati comporta la soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine ed alle norme deontologiche che regolano la professione forense, nonché l'obbligo al pagamento del contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio.

Dispone che copia conforme integrale della presente delibera sia notificata all'interessata a mezzo p.e.c. od a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di giorni quindici dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012.

RILASCIO CERTIFICATO CASSAZIONISTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. **-omissis-** con la quale si chiede il rilascio del certificato attestante l'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione all'Albo Speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori;

vista l'autocertificazione prodotta dalla predetta professionista in data 29.4.2024 esprime parere favorevole al rilascio da parte del Presidente del chiesto certificato.

COSTITUZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Comunicazione costituzione studio legale associato -omissis-* (artt. 4 comma 3 e 15, comma 1, lett. I) della legge 31.12.2012 n. 247, come modificati dalla L. 124/2017) – Avv. **-omissis-**" il Consiglio,

vista la pec del 29.4.2024 con la quale l'Avv. **-omissis-** comunica ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 15, comma 1, lett. I) della legge 31.12.2012 n. 247, come modificati dalla L. 124/2017, la costituzione dello "*Studio Legale Associato -omissis-*";
visti gli artt. 4 comma 3 e 15, comma 1, lett. I) della legge 31.12.2012 n. 247, come modificati dalla L. 124/2017;

d e l i b e r a

di iscrivere nel registro di cui a gli artt. 4 comma 3 e 15, comma 1, lett. I) della legge 31.12.2012 n. 247, come modificati dalla L. 124/2017 lo "*Studio Legale Associato -omissis-*".

AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio,

letta la missiva con la quale l'Avv. **-omissis-** chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21.1.1994, n. 53 per la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali; ritenuto che detta autorizzazione può essere concessa non versando l'Avv. **-omissis-** in alcuna delle previsioni ostative di cui all'art. 7 della richiamata legge

d e l i b e r a

di autorizzare il detto professionista ad avvalersi delle facoltà di cui alla legge 21.1.1994, n. 53 disponendo che allo stesso si dia comunicazione del detto deliberato.

DIFESA UFFICIO-ISCRIZ. ANZIANITA' ED ESPERIENZA

In merito al punto di cui all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Riordino disciplina difensori d'ufficio – iscrizioni per anzianità ed esperienza*", il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere Avv. Salvatore Belfiore;

vista la domanda dell'Avv. **-omissis-** iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, avente ad oggetto "*inserimento del proprio nominativo nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio*";

esaminata la documentazione prodotta unitamente alla stessa;

rilevato che, alla luce della documentazione prodotta in allegato dal richiedente, lo stesso, iscritto all'Ordine degli Avvocati continuativamente da oltre 5 anni, risulta aver maturato la comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 lett. b) comma 1 bis disp. att. c.p.p. tra i requisiti alternativi per l'inserimento nell'Elenco Unico;

che il suindicato difensore risulta essere in regola con l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 10 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che lo stesso, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto conseguentemente che sussistano, in capo all'Avv. -*omissis*-, i requisiti normativamente richiesti per l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

tanto premesso,

d e l i b e r a

di **esprime parere favorevole** all'accoglimento della richiesta di inserimento del nominativo dell'Avv. -*omissis*- nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dispone trasmettersi la presente, in uno all'istanza di cui in oggetto, al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

DIFESA UFFICIO-PARERI PERMANENZA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Riordino disciplina Difensori d'Ufficio – Pareri permanenza*" il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere Avv. Salvatore Belfiore;

vista la domanda di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio presentata dall'Avv. -*omissis*-;

esaminata la documentazione prodotta in allegato alla stessa;

rilevato

che, alla luce della documentazione prodotta dalla richiedente la stessa risulta in possesso del requisito della comprovata esperienza nella materia penale richiesta dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p. tra i requisiti per la permanenza nell'Elenco Unico;

che il difensore istante risulta aver adempiuto l'adempimento formativo di cui all'art. 11 Legge 247/2012 come richiesto dall'art. 10 del Regolamento adottato dal CNF alla seduta del 22/05/2015;

che la stessa, in ultimo, non ha mai riportato alcuna sanzione disciplinare;

ritenuto

conseguentemente che sussistano, in capo alla richiedente i requisiti normativamente richiesti per la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio tenuto dal C.N.F.;

tanto premesso,

d e l i b e r a

di **esprimere parere favorevole** all'accoglimento della richiesta di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio dei Difensori dell'Avv. -*omissis*-

Dispone trasmettersi la presente al Consiglio Nazionale Forense per gli adempimenti successivi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ESPOSTO CONTRO AVV. -omissis-

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo riferisce dell'esposto del Sig. -
-omissis- nei confronti dell'Avv. **-omissis-**
Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012,
di trasmettere immediatamente all'Avv. **-omissis-** ed al **Consiglio
Distrettuale di Disciplina di Catania** l'esposto di cui sopra per i
profili disciplinari di competenza.

A questo punto si allontana l'Avv. Adriana QUATTROPANI.

**TRASMISSIONE DEL C.D.D. DI MESSINA AL COA DI
SIRACUSA DI SEGNALAZIONE DELL'AVV. -omissis- NEI
CONFRONTI DELL'AVV. -omissis-**

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo riferisce che il COA di
Siracusa ha ricevuto dal C.D.D. di Messina, in data 3.5.2024, ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento del C.N.F. del 21.2.2014, segnalazione
inviata dall'Avv. **-omissis-** al C.D.D. di Messina nei confronti
dell'Avv. **-omissis-**.

Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012,
di trasmettere immediatamente all'Avv. **-omissis-**, ed al **Consiglio
Distrettuale di Disciplina di Messina** la segnalazione di cui sopra
per i profili disciplinari di competenza.

A questo punto rientra l'Avv. Adriana QUATTROPANI.

MANCATA CERTIFICAZ. PROSEC. PRATICA

In merito all'invito a comparire rivolto alla Dott.ssa **-omissis-** iscritta
nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine
dall'8.11.2011 la quale:

non ha depositato certificato del nuovo avvocato attestante la
prosecuzione della pratica forense nonostante l'invito rivoltole con
pec del 29.6.2022;

è stata cancellata con delibera del 20.11.2018 dal Registro Speciale
dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio pur conservando la
iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati;

non ha documentato la continuità della pratica forense a far data dal
5.11.2014;

il Consiglio,

d e l i b e r a

come da separato verbale inserito nel relativo fascicolo.

INVITO ORDINE AVVOCATI VIBO VALENTIA

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo comunica che è pervenuto dall'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia – Commissione Cultura, in occasione del viaggio che hanno organizzato a Siracusa per assistere alla rappresentazione della tragedia “Fedra”, invito per la cena sociale che si svolgerà il 31 maggio alle ore 21,30 presso il Resort Borgo di Luce i Monasteri;

Il Consiglio,

d e l i b e r a

di comunicare la presenza del Presidente e del Segretario.

Alle ore 14.11 fa il suo ingresso in seduta il Consigliere Avv. Umberto Di GIOVANNI.

Si allontana alle ore 14.32 il Consigliere Avv. Matilde LIPARI.

SEGNALAZIONE DELL'AVV. PAOLO CUSI

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo comunica che in data 18.4.2024 è pervenuta segnalazione dell'Avv. *-omissis-* nei confronti della *-omissis-*.

Il Consiglio,

letto l'esposto dell'Avv. *-omissis-* nei confronti della *-omissis-*,

d e l i b e r a

di prenderne atto, trasmettere l'esposto unitamente alla documentazione allegata al Consiglio di Giudiziario per le determinazioni di competenza dello stesso.

EVENTI METEOREOLOGICI

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo comunica che sono pervenute dalla Corte di Appello di Catania e dalla Presidenza del Tribunale di Siracusa note aventi ad oggetto “*Eventi meteorologici estremi – Richiesta di un protocollo con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati*”.

Il Presidente da lettura della nota del Ministero della Giustizia trasmessa il 6/4/2024 la quale, tuttavia, si riferisce alla posizione ed alle problematiche del personale degli Uffici Giudiziari, trascurando del tutto quelle degli Avvocati e degli utenti della Giustizia.

Il Consiglio,

ritenuto opportuno reiterare la richiesta di protocollo, atteso il tenore di fatto elusivo della risposta, sempre di concerto con gli altri Ordini Forensi della Sicilia;

d e l i b e r a

di reiterare la nota già inviata, dando mandato alla Segreteria di approntare un testo da condividere con gli altri Ordini per la trasmissione al Ministero della Giustizia.

RINUNCIA GRATUITO PATROCINIO

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 25.4.2024 dall'Avv. -*omissis*- comunicazione avente ad oggetto "*Rinuncia delibera gratuito patrocinio n. 374/2024 per la Sig.ra -omissis-*".

Ritenuto che la delibera in questione atteneva a causa di competenza del Tribunale dei Minorenni di Catania, e che -pertanto- la stessa deve essere revocata;

d e l i b e r a

di revocare la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato portante il n. 374/2024.

A questo punto si allontana l'Avv. Paolo SIGNORELLO.

COMUNICAZIONE DEL SIG. -omissis- NEI CONFRONTI DELL'AVV. -omissis- -DETERMINAZIONI DA ADOTTARE

Il Presidente comunica - a margine del procedimento amministrativo di vidimazione di una parcella presentata dall'Avv. -*omissis*- - è pervenuta nota della parte assistita dal predetto professionista - Sig. -*omissis*- - acquisita al prot. 2315/2024 del 10.4.2024, nella quale si adombrano comportamenti di ipotetico rilievo disciplinare.

Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere immediatamente all'Avv. -*omissis*-, ed al **Consiglio Distrettuale di Disciplina di Messina** l'esposto di cui sopra per i profili disciplinari di competenza.

COMUNICAZIONE DELLA SIG.RA -omissis- NEI CONFRONTI DELL'AVV. -omissis- - DETERMINAZIONI DA ADOTTARE

Il Presidente comunica - a margine del procedimento amministrativo di vidimazione di una parcella presentata dall'Avv. -*omissis*-- è pervenuta nota della parte assistita dalla predetta professionista - Sig.ra -*omissis*- - acquisita al prot. 2316/2024 del 10.4.2024, nella quale si adombrano comportamenti di ipotetico rilievo disciplinare.

Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere immediatamente all'Avv. -*omissis*-, ed al **Consiglio**

Distrettuale di Disciplina di Catania l'esposto di cui sopra per i profili disciplinari di competenza.

A questo punto rientra l'Avv. Paolo SIGNORELLO.

A questo punto, ore 15.20, rientra l'Avv. Matilde LIPARI.

ASSEMBLEA COORD. CONCILIAZIONE FORENSE

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Coordinamento della Conciliazione Forense comunicazione avente ad oggetto "*Convocazione della XXIX Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense – Genova 16 e 17 maggio 2024*" il Consiglio,

d e l i b e r a

demanda ogni decisione in merito, al Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

A questo punto si allontana l'Avv. Adriana QUATTROPANI

PROVVEDIMENTI DECISORI C.D.D.

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Provvedimenti decisori C.D.D. - Delibera C.O.A. per eventuali impugnazioni*" il Consiglio,

visti i seguenti provvedimenti: **-omissis-**,

d e l i b e r a

non luogo a provvedere su tutte.

A questo punto rientra l'Avv. Adriana QUATTROPANI.

ESAME ISTANZE GRATUITO PATROCINIO

Il Consiglio esamina le istanze di ammissione al gratuito patrocinio sottoposte alla sua attenzione durante la seduta

d e l i b e r a

di ammettere nn. 162 istanze esaminate dai relatori;

di ammettere, fra queste, l'istanza n. 1441/2024 con l'astensione dell'avv. Signorello e l'istanza n. 1346/2024 con l'astensione dell'avv. Amoddio.

di dichiarare inammissibili le istanze nn. 2391/2023, 1312/2024.

ESAME ISTANZE GRATUITO PATROCINIO-STRAGIUDIZ.

Vengono esaminate le istanze di conferma ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per il patrocinio a spese dello Stato -già ammessi- nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita definiti in sede stragiudiziale, di cui -rispettivamente- all'art. 15

septies del D.Lvo 4 marzo 2010, n. 28, ai commi 3 e 4, e all'art. 11 septies del D.Lvo 12 settembre 2014, n. 132.

Viene acquisito il parere dei Consiglieri delegati, Avv.ti Vito Antonio Brunetto, Elisa Micciché, Elena Finocchiaro e Matilde Lipari, dopo l'esame della documentazione allegata dai Colleghi istanti inoltrata attraverso il sistema Siamm.

Il Consiglio

d e l i b e r a

rinvia la trattazione delle istanze alla prossima seduta utile.

ESAME RICHIESTA PARERI DI CONGRUITA'

Il Consiglio esamina la richiesta parere di congruità presentata dall'Avv. **-omissis-** (N. 14/2024 Reg. Pareri) e, sentito il Consigliere Relatore Avv. Maurizio De Benedictis, provvede alla relativa liquidazione come da provvedimento in calce alla istanza.

Il Consiglio esamina la richiesta parere di congruità presentata dall'Avv. **-omissis-** (N. 15/2024 Reg. Pareri) e, sentito il Consigliere Relatore Avv. Salvatore Belfiore, provvede alla relativa liquidazione come da provvedimento in calce alla istanza.

Il Consiglio esamina la richiesta parere di congruità presentata dall'Avv. **-omissis-** (N. 12/2024 Reg. Pareri) e, sentito il Consigliere Relatore Avv. Coletta Dinaro, provvede alla relativa liquidazione come da provvedimento in calce alla istanza.

ESONERO FORMAZIONE CONTINUA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Formazione continua – richiesta esonero*" il Consiglio,

d e l i b e r a

di esonerare l'Avv. -omissis- nella misura di 10 crediti formativi per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, lett. B) ii del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Siracusa fermo restando l'obbligo di conseguire 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Formazione continua - riconoscimento crediti formativi*" il Consiglio,

vista l'istanza dell'Avv. **-omissis-** con la quale si chiede il riconoscimento dei crediti maturati ai fini della formazione continua per aver partecipato al Corso di Alta Formazione sul tema "*Legal*

and Financial English” presso l’Università di Oxford (Worcester College) dal 28.8.2023 al 2.9.2023;

d e l i b e r a

di riconoscere all’Avv. *-omissis-* **1 credito formativo in deontologia per l’anno 2023** ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) del Regolamento per la Formazione Permanente del Consiglio dell’Ordine di Siracusa fermo restando l’obbligo di conseguire 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

Il Consiglio,

premesso che “l’Associazione Forense Vito Giuffrida” ha organizzato a Floridia il 24.5.2024 un Evento Formativo sulla presentazione del libro “*Un cuore di padre*” – Avv. *-omissis-*;

premesso che è stato richiesto a questo Consiglio l’accreditamento, ai fini dell’aggiornamento professionale;

sentito il Relatore avv. Elisa Micciché;

ritenuti necessari approfondimenti;

d e l i b e r a

rinvia la trattazione del punto **alla seduta straordinaria del 10 maggio 2024**, dando mandato al Consigliere Micciché di acquisire gli approfondimenti richiesti.

Il Consiglio,

premesso che l’Associazione “Movimento Forense – Sezione Siracusa” ha organizzato a Siracusa il 31.5.2024 un Evento Formativo sul tema “*Processo alla Repubblica. Il Processo per la trattativa Stato Mafia*”;

premesso che è stato richiesto a questo Consiglio l’accreditamento, ai fini dell’aggiornamento professionale;

sentito il Relatore avv. Elisa Micciché;

d e l i b e r a

di accreditare l’Evento e di attribuire **3 crediti formativi** onerando l’Ente organizzatore a:

contabilizzare i crediti concretamente maturati dagli avvocati partecipanti;

rilasciare agli stessi attestazione relativa;

a conservare i registri di rilevazione delle presenze che dovranno dare conto delle ore di effettiva partecipazione;

a depositare, presso la Segreteria di questo Ordine, copia del Registro delle presenze ed Elenco in ordine alfabetico dei soggetti accreditati entro trenta giorni dallo svolgimento dell’Evento.

ATTRIBUZIONI CREDITI FORMATIVI EVENTI P.O.F.

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Eventi Formativi P.O.F. Primo Semestre 2024 – Attribuzione crediti formativi*" il Consiglio,
sentito il Consigliere Relatore Avv. Elisa Miccichè;
visto il P.O.F. del primo semestre 2024 approvato con delibera del 6.2.2024;

d e l i b e r a

di attribuire i crediti formativi agli eventi inseriti nel P.O.F. del Primo Semestre 2024 come di seguito riportato:

"I nuovi diritti: IV MODULO Diritto Antidiscriminatorio" (in collaborazione con Associazione Forense Lentinese) 17 maggio 2024, N. 3 crediti formativi;

d e l i b e r a

altresì, per gli eventi in collaborazione con altre Associazioni, di partecipare, se richieste, alle spese di rilevazione delle presenze e con riserva di valutare la contribuzione ad eventuali ulteriori costi, previo esame del relativo preventivo e nei termini del Regolamento;

d e l i b e r a

infine, di subordinare ogni determinazione in ordine agli eventi intitolati: ***"Tutela dei lavoratori nell'ambito del nuovo codice della crisi d'impresa"***, (in collaborazione con Avvocati Giuslavoristi Italiani) e ***"Giustizia amministrativa e giustizia percepita"*** (in collaborazione con Associazione Forense Lentinese), all'acquisizione dei rispettivi programmi dettagliati.

EVENTO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE AGON 2024

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*The Siracusa International Institute – Evento AGON 2024 – "Processo alla Nutrice" – Teatro Greco Siracusa 17.6.2024 – Richiesta crediti formativi e contributo economico*" il Consiglio,
esaminata la richiesta pervenuta da **The Siracusa International Institute** in riferimento all'evento **AGON 2024 "Processo alla Nutrice"** che si terrà il 17 giugno 2024 alle ore 20,00 presso il Teatro Greco di Siracusa;

ritenuto che, in linea con quanto avvenuto nel corso delle precedenti edizioni, trattasi di un evento di assoluta rilevanza e prestigio internazionale, oltre che di preziosa occasione formativa per i partecipanti, al quale il C.O.A. continuerà pertanto a garantire il proprio patrocinio e ad offrire il proprio contributo anche economico; preso atto del previo parere favorevole del Consigliere Avv. Elisa Miccichè e del Consigliere Tesoriere Avv. Domenico Laface;

d e l i b e r a

1) di inserire l'evento formativo sul tema "AGON 2024 – Processo alla Nutrice" organizzato da The Siracusa International Institute che si terrà al Teatro Greco di Siracusa il 17.6.2024 nel POF del secondo semestre 2024 con l'attribuzione di n. 3 crediti formativi in deontologia;

2) di concedere un contributo economico pari all'importo di € 500,00 (Cinquecento/00), autorizzando la relativa spesa.

Stante l'impegno di spesa previsto, si dà atto dell'assenza del Consigliere Avv. Matilde Lipari, quale R.P.C.T. del C.O.A.

Dispone che la presente delibera, trattandosi di determinazione con impegno di spesa, venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)

Il Presidente
Avv. Antonio Randazzo)

A questo punto alle ore 17.08 si allontana il Presidente Avv. RANDAZZO.

Assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente Avv. Alessandra FORMISANO.

CONTRIBUTO UNIONE ORDINI FORENSI SICILIA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Unione degli Ordini Forensi della Sicilia – Contributo anno 2023 e Contributo anno 2024" il Consiglio,

sentito il Consigliere Tesoriere Avv. Domenico Laface;

d e l i b e r a

di procedere per l'anno 2023, al pagamento del contributo all'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia di € **2.997,36** (Duemilanovecentonovantasette/36) pari ad € 2,07 per ogni avvocato iscritto al 31.12.2022 (N. 1448);

di procedere per l'anno 2024, al pagamento del contributo all'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia di € **3.018,06** (Tremiladiciotto/06) pari ad € 2,07 per ogni avvocato iscritto al 31.12.2023 (N. 1458).

Dispone imputarsi la spesa al relativo capitolo del bilancio.

Si dà atto dell'astensione dell'Avv. Matilde Lipari, quale R.P.C.T., trattandosi di determinazione avente ad oggetto impegno di spesa.

Dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ordine, in considerazione dell'impegno di spesa.

C.N.F.-CONVOCAZIONE RETE DIFESE UFFICIO

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Consiglio Nazionale Forense – Commissione Difesa D'Ufficio - Convocazione Rete Difese di Ufficio – Roma 22.5.2024, ore 10,30*" il Consiglio, sentiti i Consiglieri Relatori Avv.ti Salvatore Belfiore e Domenico Laface;

d e l i b e r a

di delegare il Consigliere Referente Avv. **Salvatore BELFIORE** e la Dipendente Dott.ssa **Nadia APRILE**, Responsabile del relativo servizio, a partecipare all'evento che si terrà a Roma il 22.5.2024 alle ore 10,30, autorizzando la relativa spesa. Dispone imputarsi la spesa al relativo capitolo del bilancio.

Si dà atto dell'astensione dell'Avv. Matilde Lipari, quale R.P.C.T., trattandosi di determinazione avente ad oggetto impegno di spesa.

Dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ordine, in considerazione dell'impegno di spesa.

MANIFESTAZIONI DISPONIBILITA' COMMISSIONI

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Commissioni istituite ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno del Consiglio – Estensione della partecipazione agli iscritti del Foro – Manifestazione disponibilità*" il Consiglio, ritenute tutte le manifestazioni di disponibilità inviate e ritenuto opportuna un'istruzione delle istanze, anche per poter procedere ad una costituzione equilibrata di ciascuna delle commissioni;

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta ordinaria utile, dando mandato al Vice Presidente avv. Formisano di elaborare una proposta di completamento della composizione di ciascuna commissione sulla scorta delle disponibilità pervenute.

SEGNALAZIONE AVV. -omissis-

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Segnalazione dell'Avv. -omissis- – Problematiche art. 543 e 551 bis c.p.c*" il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore Avv. Adriana Quattropani;

ritenuto necessario acquisire le circolari in essere presso la segreteria dell'Ufficio UNEP di Siracusa;

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto ad altra seduta, previa acquisizione dei sopra descritti chiarimenti, delegando all'uopo il Consigliere Quattropani.

AVVIO PROC. SOSP. AMMIN.CONVOCAZIONI

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la regolare notifica effettuata all'Avv. **-omissis-** per l'invito a comparire alla seduta odierna e che lo stesso non è comparso;

d e l i b e r a

*di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, l'Avv. **-omissis-**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.*

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di Legge.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** alla quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense*

*l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020.***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021.***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

ritenuto che alla data odierna non risulta compiuto il procedimento di notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;

Il Consiglio, preso atto,

d e l i b e r a

rinvia l’audizione dell’avv. **-omissis-** alla seduta del **24 settembre 2024, ore 15.30**, disponendo la notifica degli atti, incluso il presente verbale, all’interessata.

In merito all’invito a comparire rivolto all’Avv. **-omissis-** alla quale è stato comunicato l’avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**”* - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**”* - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

il Consiglio,

vista la regolare notifica effettuata all’Avv. **-omissis-** per l’invito a comparire alla seduta odierna e che la stessa non è comparsa;

d e l i b e r a

di sospendere dall’esercizio dell’attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per la

violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, l'Avv. **-omissis-**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessata dimostrerà di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di Legge.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** alla quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la regolare notifica effettuata all'Avv. **-omissis-** per l'invito a comparire alla seduta odierna e che la stessa non è comparsa;

d e l i b e r a

*di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, l'Avv. **-omissis-**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessata dimostrerà di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.*

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione

disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di Legge.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

*“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2020 per l'anno 2019**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 21.3.2024, a inviare telematicamente alla Cassa il Modello 5/2021 e il Modello 5/2022;

vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa in data odierna di regolarizzazione;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2010**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume*

- complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2012” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2013” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
 3. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2014” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
 4. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2015” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
 5. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2016” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
 6. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2017” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la regolare notifica effettuata all’Avv. **-omissis-**per l’invito a comparire alla seduta odierna e che lo stesso, pur adducendo le giustificazioni di cui al separato verbale, ha ammesso di non aver ancora adempiuto agli obblighi di cui sopra;

d e l i b e r a

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, l'Avv. **-omissis-**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di Legge.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la regolare notifica effettuata all'Avv. **-omissis-** per l'invito a comparire alla seduta odierna e che lo stesso, pur adducendo le giustificazioni di cui al separato verbale, ha ammesso di non aver ancora adempiuto agli obblighi di cui sopra;

d e l i b e r a

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, l'Avv. **-omissis-**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio

quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di Legge.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la comunicazione pervenuta dall'Avv. **-omissis-** il 3.5.2024;

ritenuto che la Cassa in data odierna ha comunicato che l'Avv. Rosario Spinello ha regolarizzato la propria posizione relativamente all'invio del Modello 5/2021 (anno 2020) ma che resta ancora inadempiente all'inoltro del Modello 5/2015 (anno 2014), del Modello 5/2020 (anno 2019) e del Modello 5/2022 (anno 2021);

ritenuto che la dichiarazione inviata dall'avv. **-omissis-** non era corretta e che va consentito allo stesso di completarla compiutamente;

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta del **21.5.2024** e di invitare l'Avv. **-omissis-**, entro la suddetta data, a regolarizzare la propria posizione relativamente all'invio alla Cassa del Modello

5/2015 (anno 2014), del Modello 5/2020 (anno 2019) e del Modello 5/2022 (anno 2021).

AVVIO PROC. SOSP. AMMIN. -ESAME POSIZIONE

In merito all'invito a comparire alla seduta del 16.4.2024 rivolto all'Avv. **-omissis-** alla quale era stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

*“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la propria delibera del 16.4.2024;

ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 15.4.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la domanda di regolarizzazione ex art. 76 Regolamento Unico;

vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa in data odierna di regolarizzazione;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire alla seduta del 16.4.2024 rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale era stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la propria delibera del 16.4.2024;
ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 21.3.2024, a inviare telematicamente alla Cassa il Modello 5/2021 e il Modello 5/2022;
vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa in data odierna di regolarizzazione;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire alla seduta del 16.4.2024 rivolto all'Abogado **-omissis-** al quale era stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

vista la propria delibera del 16.4.2024;
ritenuto che l'Abogado **-omissis-** ha provveduto, in data 8.3.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la domanda di regolarizzazione ex art. 76 Regolamento Unico;
vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa in data odierna di regolarizzazione;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire alla seduta del 19.3.2024 rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale era stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. **Modello 5/2002 per l'anno 2001**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. **Modello 5/2011 per l'anno 2010**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
3. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. **Modello 5/2012 per l'anno 2011**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
4. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. **Modello 5/2013 per l'anno 2012**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
5. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. **Modello 5/2014 per l'anno 2013**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
6. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. **Modello 5/2015 per l'anno 2014**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

Si dà atto che non risulta agli atti indirizzo pec dell'Avv. **-omissis-** e che non si ha la prova che la raccomandata inviata allo stesso per comparire alla seduta del 19.3.2024 sia stata recapitata.

Il Consiglio, preso atto,

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto alla seduta del **21.5.2024**.

MOROSI CONTRIBUTO

In merito alla posizione dell'Avv. **-omissis-** moroso nel pagamento del contributo per Tassa Albo relativamente all'anno **2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (€ 850,00 oltre spese)** e già sospeso con delibera del 9.5.2023 per il mancato pagamento del contributo per Tassa Albo relativamente agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, il Consiglio, ritenuto che l'avvenuta notifica effettuata il 19.3.2024 per l'invito a comparire alla seduta del 4.4.2024 ha avuto esito negativo;

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta del **24.09.2024**, disponendo che insieme agli altri atti sia notificato il presente verbale.

ART. 18 CCNL

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Art. 18 CCNL Comparto Funzioni Centrali 9.9.2022 – Ridefinizione Famiglie Professionali dell'Organico dell'Ordine – Istituzione ed individuazione della Commissione Delegata dell'Ordine (Delegazione Datoriale) per trattare con le OO.SS*" prende la parola il Consigliere Segretario Avv. Sebastiano Mallia, il quale illustra le problematiche relative al punto, precisando che, anche in vista del procedimento di completamento della dotazione organica del nostro COA, per il venir meno per dimissioni di un'unità nei mesi scorsi, si rendono necessari alcuni preliminari adempimenti, volti ad adeguare tale dotazione al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL Comparto delle Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

L'art. 18, comma II, in particolare, prevede la obbligatoria ridefinizione delle "famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale".

Lo stesso art. 18 prevede, al comma III, che "il personale in servizio alla data di entrata in vigore del" contratto sia "inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data

secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione”.

È pertanto indispensabile che si proceda all’adeguamento della nostra dotazione al sistema di classificazione, trasponendo in quest’ultimo le vecchie classificazioni di ciascuno dei componenti del nostro personale, posto che, in mancanza, non sarà possibile avviare procedimenti per nuove assunzioni per come già previsto e deliberato dal COA.

Con nostra nota prot. 2373/2024 del 15/4/2024 è stato chiesto al Consulente del lavoro dell’Ordine, dott. Claudio Fava, al fine di ottenere anzitutto chiarimenti in merito e, se del caso, assistenza per le procedure da porre in essere.

Alla predetta nota, il dott. Fava ha risposto con nota prot. 2546/2024 del 22/4/2024, con la quale lo stesso ha fatto presente che l’adeguamento va eseguito attraverso la stipula di un accordo integrativo con le RSU o con le rappresentanze sindacali, ovvero nel rispetto delle procedure di cui al CCNL e che, pertanto, si rende necessario:

- a) individuare la commissione delegata dall'Ordine (delegazione datoriale) che ha il compito di trattare con le OO.SS.;
- b) verificare la previsione di tale delegazione nell'ambito del regolamento e/o dello statuto dell'Ordine e, in caso contrario, prevederne celermente l'istituzione ovvero provvedere alla nomina o designazione della delegazione;
- c) predisposizione della piattaforma (bozza d'accordo) da sottoporre, previa delle OO.SS stipulanti;
- d) dopo il completamento dell'iter nel rispetto dei termini stabiliti dati art. 8 CCNL Funzioni Centrali, trasmettere l'accordo all'organo di controllo competente;
- e) all'esito, tramettere lo stesso all'ARAN.

Lo stesso dott. Fava ha chiarito che la realizzazione della bozza d'accordo integrativo assume una particolare complessità a causa della non perfetta corrispondenza delle Aree fra le quali opera la trasposizione dal CCNL Enti Pubblici Non Economici al CCNL Funzioni Centrali in relazione al quale assume rilevanza tanto la materiale formazione dell'Accordo, anche in quanto necessario a procedere a bandire i concorsi per le nuove assunzioni, quanto per dare certezza al sistema di classificazione del personale.

Per lo svolgimento della superiore attività di assistenza e consulenza il dott. Fava ha dato la sua disponibilità ad un costo adeguatamente contenuto in ragione della importanza e della complessità dell'incarico di €. 1.500.00 oltre accessori di legge e oltre a €. 100,00 oltre accessori di legge per ogni seduta o riunione che dovesse rendersi necessaria quale vacanza per l'assistenza a trattative e per

altre attività all'esterno dello studio professionale, anche mediante collegamento telematico.

Il Consigliere Segretario pertanto propone che venga oggi istituita e, subito dopo, nominata la Delegazione Datoriale dell'Ordine, indicando quali Consiglieri che dovranno farne parte lo stesso Segretario Avv. **Sebastiano MALLIA**, il Consigliere Tesoriere Avv. **Domenico LAFACE** e il Consigliere Avv. **Elena FINOCCHIARO**. Il Consiglio,

d e l i b e r a

di istituire la Delegazione Datoriale dell'Ordine;
di nominare componenti della stessa Delegazione il Consigliere Segretario Avv. **Sebastiano MALLIA**, il Consigliere Tesoriere Avv. **Domenico LAFACE** e il Consigliere Avv. **Elena FINOCCHIARO** e il Consigliere avv. **Umberto DI GIOVANNI** dando agli stessi l'incarico di avviare le trattative necessarie richieste dalla legge;
di affidare al dott. Claudio Fava il compito di assistere la delegazione, autorizzando il compenso allo stesso di €. 1.500.00 oltre accessori di legge e oltre a €. 100,00 oltre accessori di legge per ogni seduta o riunione che dovesse rendersi necessaria quale vacanza per l'assistenza a trattative e per altre attività all'esterno dello studio professionale, anche mediante collegamento telematico.

Si dà atto dell'astensione dell'Avv. Matilde Lipari, quale R.P.C.T., trattandosi di determinazione avente ad oggetto impegno di spesa.

Dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ordine, in considerazione dell'impegno di spesa.

Alle ore 18.35 la seduta viene sciolta del che il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)

Il Presidente f.f.
(Avv. Alessandra Formisano)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Il presente verbale si compone di N. 31 (trentuno) pagine, inclusa la presente.

Il Presidente f.f.
(Avv. Alessandra Formisano)

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

Si attesta che il soprastante testo in formato elettronico e il successivo allegato sono conformi agli originali, approvati e sottoscritti come per legge.

Siracusa, lì 16/5/2024.

Il Consigliere Segretario

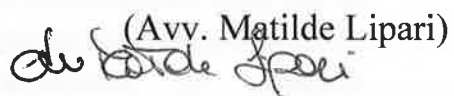


(Avv. Sebastiano Mallia)

Si attesta che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Siracusa, lì 16/5/2024.

Il R.P.C.T. del C.O.A. di Siracusa



(Avv. Matilde Lipari)